



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione generale per la sicurezza stradale

Divisione II

Via G. Caracci. 36 - 00157 Roma

Al Comune di Agropoli (SA)  
Area Servizi di Vigilanza  
Polizia Municipale e Protezione Civile  
*poliziamunicipale@pec.comune.agropoli.sa.it*  
*poliziamunicipale@comune.agropoli.sa.it*

Oggetto: autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 250/99, all'installazione ed all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato nel centro abitato del Comune di Agropoli

Con riferimento alla domanda inviata prot. n. 14718 del 13 giugno 2018, acquisita al prot. n. 4209 del 13 giugno 2018, si trasmette il decreto dirigenziale Registro n. 280 del XX luglio 2018, con il quale viene concessa, con prescrizioni e raccomandazioni, l'autorizzazione richiesta.

Fermo restando quanto indicato nel decreto e tenendo conto della piena facoltà di codesta Amministrazione nella valutazione delle tipologie di utenti e/o veicoli cui si applica il divieto di transito e/o autorizzati all'ingresso nella zona a traffico limitato, coerenti con le specifiche tecniche degli impianti da installare, si evidenziano i seguenti aspetti che questo Ufficio sta fornendo in via generale.

In relazione allo schema di circolazione relativo alla zona a traffico limitato si raccomanda, nella piena autonomia e responsabilità di codesta Amministrazione, in relazione alla conoscenza dei luoghi e delle specificità del contesto, di verificare che:

- la nuova disciplina garantisca una regolare circolazione della rete viaria esterna alla zona a traffico limitato;
- siano adeguatamente previsti e correttamente segnalati i percorsi consentiti alle diverse tipologie di utenti e/o veicoli non autorizzati al transito nella zona a traffico limitato, prevedendo che ci sia almeno una via di fuga;
- l'individuazione del perimetro della zona a traffico limitato corrisponda all'area che si intende preservare e che contestualmente possieda tutti i requisiti predetti in relazione ad una corretta circolazione stradale anche per gli utenti e/o veicoli non autorizzati all'accesso nella zona a traffico limitato;
- la nuova disciplina garantisca una regolare circolazione anche all'interno della zona a traffico limitato attraverso la verifica dei sensi di circolazione, anche al fine di minimizzare il presidio con l'installazione di varchi elettronici;

- la conformazione degli accessi alla zona a traffico limitato ed il posizionamento delle relative telecamere sia coerente con le caratteristiche degli impianti e con le condizioni contenute nel manuale di utilizzo;
- la disciplina della circolazione all'interno di una zona a traffico limitato deve essere omogenea;
- nel caso in cui si vogliano invece differenziare le limitazioni, devono essere istituite ZTL distinte, anche nel caso in cui esse siano contigue o concentriche, con le relative segnaletiche di varco e di preavviso.

In relazione ai segnali di preavviso delle zone a traffico limitato, poiché non sono previsti nel Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada gli appositi segnali, ci si deve ricondurre per analogia ai segnali di preavviso di intersezione urbana (Figura II 233, Figura II 236, Figura II 238 e Figura II 239) inserendo, nella direzione non consentita a tutti, la freccia ed il "simbolo ZTL" costituito dal disco del "divieto di transito" con la dicitura "zona traffico limitato", ovvero con il pannello superiore del segnale della Figura II 322/a.

Pertanto gli eventuali segnali di preavviso di intersezione preesistenti all'istituzione di una ZTL devono essere modificati attraverso l'inserimento del "simbolo ZTL".

Nel caso in cui non siano già presenti segnali di preavviso di intersezione, qualora si intenda contestualmente fornire le indicazioni delle destinazioni consentite, si possono utilizzare i segnali di preavviso di intersezione urbana sopraccitati, mentre qualora si ritenga sia prevalente se non esclusivo il significato di preavviso di ZTL si possono utilizzare segnali di tipo semplificato, senza l'indicazione delle destinazioni, ma contenenti soltanto lo schema dell'intersezione con le sole frecce sia nelle direzioni consentite sia nella direzione verso la ZTL, nella quale sarà inserito il "simbolo ZTL".

Poiché in linea di principio i contenuti del segnale di varco dovrebbero essere i medesimi del segnale di preavviso, tale ultima tipologia di segnale, consente maggiormente l'inserimento, facoltativo, in apposito pannello integrativo, sotto il "simbolo ZTL", dell'eventuale periodo e/o giorni di vigenza e/o la fascia oraria del divieto della ZTL, nonché degli altri aspetti della limitazione.

In relazione alla segnaletica da installare nei varchi, si rappresenta che essa deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, ed in particolare si evidenzia che, sotto il segnale di zona a traffico limitato (cfr. Figura II 322/a), deve essere inserito un pannello integrativo con l'eventuale periodo e/o giorni di vigenza e/o la fascia oraria del divieto della ZTL ed inoltre deve essere inserito un pannello integrativo riportante limitazioni, deroghe ed eccezioni (utilizzando i simboli previsti dal Regolamento del Codice della Strada e limitando l'uso delle iscrizioni alle sole necessarie esplicitazioni). Se le limitazioni, deroghe ed eccezioni, sono molteplici e la lettura del segnale non risulta agevole deve essere valutata l'opportunità di riportare la sola dicitura "eccetto autorizzati ai sensi della Del. G.C. n. XXX del xx/xx/20xx".

Inoltre deve essere inserito un pannello integrativo con la dicitura "controllo elettronico degli accessi". Infine deve essere inserito un ulteriore pannello riportante la dicitura "per informazioni" seguita dal simbolo del telefono, di cui alla Fig. II 107 del Regolamento del Codice della Strada, e dal numero telefonico, a cui devono rivolgersi i soggetti che codesta Amministrazione intenda autorizzare all'accesso, anche temporaneamente, oltre alle persone con disabilità, non residenti, per le eventuali prenotazioni; tale numero dovrà essere comunicato a questo Ufficio che provvederà ad inserirlo in un elenco reperibile nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come servizio di pubblica utilità. In tale pannello può inoltre essere indicato un indirizzo email per le comunicazioni con il Comando della Polizia Municipale e/o l'eventuale sito web istituzionale riportante le informazioni relative alle modalità di accesso alla ZTL.

Il periodo e/o giorni di vigenza e la fascia oraria del divieto, nonché tutte le limitazioni, deroghe ed eccezioni devono essere omogenee all'interno della medesima zona a traffico limitato.

Se ritenuto necessario, in aggiunta alla segnaletica verticale prescrittiva, preferibilmente sopra il segnale di varco, può essere utilizzato un display luminoso, per un ulteriore miglioramento per l'utenza della segnalazione della vigenza o meno della disciplina della ZTL che, deve riportare la dicitura "ZTL ATTIVA"-*"ZTL NON ATTIVA"* e qualora la tecnologia utilizzata lo consenta la dicitura "ZTL ATTIVA" deve essere scritta di colore rosso e la dicitura "ZTL NON ATTIVA" deve essere scritta di colore verde.

Tali diciture, quando si ritiene rilevante la presenza turistica straniera, devono opportunamente essere riportate sia in lingua italiana sia in lingua inglese, simultaneamente o alternate tra di loro, con un intervallo compatibile con i tempi di lettura in relazione alla velocità di percorrenza delle strade afferenti all'intersezione in esame.

La presente richiesta di codesta Amministrazione è relativa all'installazione ed all'esercizio di due impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato in viale Carmine Rossi, intersezione con via Surmonte (nella ZTL B1) e in via Flavio Gioia, intersezione via Giorgio Amendola (nella ZTL C). Dall'analisi della documentazione trasmessa da codesta Amministrazione, ed in particolare dalla planimetria e dall'analisi della conformazione viaria, si raccomanda di porre particolare attenzione nel corretto presegnalamento del varco da installare in viale Carmine Rossi, in quanto la via di fuga in via Surmonte risulterebbe poco intuitiva in quanto il viale Carmine Rossi ha la sua naturale prosecuzione proprio all'interno della zona a traffico limitato stessa.

Inoltre dall'analisi della documentazione si evidenzia che risulta assente la segnaletica di preavviso che deve essere installata almeno nell'ultima intersezione utile in modo tale che l'utenza stradale percepisca correttamente il varco della zona a traffico limitato e deve essere realizzata secondo le specifiche sopra definite con l'utilizzo di segnali di preavviso di intersezione urbana inserendo, nella direzione non consentita a tutti, la freccia ed il "simbolo ZTL" costituito dal disco del "divieto di transito" con la dicitura "zona traffico limitato".

Nel segnale inviato relativo alla segnaletica da installare nei varchi, il pannello informativo deve essere riportato in basso (dopo il pannello dei divieti e delle eccezioni) e comunque suddiviso in un pannello singolo riportante la dicitura "*controllo elettronico degli accessi*" ed in un ulteriore successivo pannello riportante la dicitura "*per informazioni*" seguita, eventualmente dal simbolo del telefono (Fig. II 107) e dal numero telefonico; si valuti la necessità di riportare l'indirizzo email, in relazione alla leggibilità di tutte le informazioni riportate nel segnale.

Nel pannello riportante deroghe ed eccezioni, accanto al simbolo di "*invalido*" (Fig. II 130) deve essere variata la scritta indicata e deve essere riportata la dicitura presente nella Fig. II 322/a, ovvero "*veicoli autorizzati a servizio di persone invalide*". Inoltre accanto al simbolo di "*carico e scarico*" (Fig. II 124) deve essere invece riportata la dicitura presente nella Fig. II 322/a, ovvero "*veicoli merci*".

Il Dirigente Tecnico

Dot. Ing. Silvano Antoniazzi





Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE  
Divisione II

VISTO l'art. 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTO l'articolo 1 del richiamato D.P.R. n. 250/1999 che prevede che i comuni, ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi, devono chiedere l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - Direzione generale per la Sicurezza Stradale, indicando nella domanda gli estremi di omologazione dell'impianto nonché gli obiettivi perseguiti e le modalità di utilizzazione dell'impianto stesso ai sensi dell'articolo 3 "Rilevazione ed utilizzazione dei dati", dell'articolo 5 "Modalità di esercizio dell'impianto" e dell'articolo 6 "Utilizzazione dei dati per altre finalità";

VISTA la domanda inviata prot. n. 14718 del 13 giugno 2018, acquisita al prot. n. 4209 del 13 giugno 2018, con la quale il comune di Agropoli ha chiesto l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di due impianti per la rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato, del tipo "S.A.R.T./2", della società SISMIC SISTEMI srl;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4684 del 03 ottobre 2014, di omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli, denominato "S.A.R.T./2", della società SISMIC SISTEMI srl;

VISTA la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, comprensiva della planimetria con la localizzazione dei varchi e della relazione indicante le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto, nonché gli obiettivi che il Comune intende perseguire e le modalità di utilizzazione dell'impianto;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, per il rilascio dell'autorizzazione richiesta;

SI AUTORIZZA

Il Comune di Agropoli all'installazione ed all'esercizio di due impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella zona a traffico limitato in via Carmine Rossi, intersezione con via Surmonte (nella ZTL B1) e in via Flavio Gioia, intersezione via Giorgio Amendola (nella ZTL C).  
Gli impianti autorizzati sono costituiti dal sistema denominato "S.A.R.T./2", della società SISMIC SISTEMI srl, omologato con decreto dirigenziale prot. n. 4684 del 03 ottobre 2014.  
L'esercizio dell'impianto è autorizzato nel rispetto delle modalità previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel suddetto decreto di omologazione che fanno parte integrante della presente autorizzazione e che si intendono qui integralmente riportati.

Inoltre, viene raccomandata particolare attenzione nell'installazione della segnaletica verticale e nel tracciamento della segnaletica orizzontale connessa all'installazione degli impianti, al fine di assicurare un'adeguata percettibilità degli impianti stessi, in considerazione non solo del loro valore economico, ma anche e soprattutto dei possibili effetti sulla regolarità della circolazione e sulla sicurezza stradale; pertanto viene raccomandato che tali impianti siano collocati su supporti stabili ed in posizione possibilmente protetta da urti.

Viene inoltre prescritto di utilizzare sia un'adeguata segnaletica di preavviso, in grado di fornire agli utenti una corretta informazione in merito alla direzione soggetta a limitazione della circolazione nonché ai diversi itinerari alternativi consentiti, dovendo essere garantita almeno una via di fuga, sia la segnaletica da installare in corrispondenza dei varchi, prevista dalla Figura II 322/a del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, con i relativi pannelli integrativi riportanti limitazioni, deroghe ed eccezioni. Analogamente si prescrive di individuare, in accordo con le rappresentanze delle persone con disabilità, misure finalizzate ad agevolare la loro mobilità, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

Considerata la complessità delle procedure connesse all'utilizzo di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l'accertamento delle violazioni, si ritiene necessario un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30 giorni, da effettuare sotto il controllo della Polizia Municipale. In tale fase, contestualmente all'attivazione degli impianti oggetto della presente autorizzazione, i varchi di accesso alla ZTL saranno presidiati dalla Polizia Municipale. Nello stesso periodo di pre-esercizio eventuali violazioni alla disciplina di accesso alla ZTL dovranno essere accertate e contestate esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente al varco. Al termine della fase di pre-esercizio, il comune di Agropoli, valutati gli esiti della stessa ed adottati gli eventuali conseguenti provvedimenti, potrà procedere direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle condizioni e raccomandazioni contenute nella presente autorizzazione e nel decreto di omologazione del dispositivo utilizzato.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Virginia Di Giambattista

Il Direttore della Divisione II: Dott. Ing. Silverio Antoniazzi